

**Ai Comuni/aggregazioni di Comuni/  
Ambiti territoriali  
Ai responsabili PUC  
p.c. DG PAL, ANPAL, INPS, ANCI  
Loro e-mail**

**OGGETTO: estensione polizza assicurativa Inail in favore di ex beneficiari del reddito di cittadinanza per la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) nelle more del decreto previsto dall'articolo 6, comma 5 bis del DL 48/2023. Precisazioni e chiarimenti.**

***Adozione Decreto direttoriale del 4 settembre 2023, n. 272 di estensione della polizza Inail in favore di ex beneficiari Rdc che partecipano ai PUC.***

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla partecipazione ai Progetti utili alla collettività di ex beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano terminato il beneficio o di coloro che hanno presentato domanda per accedere alla nuova misura "Supporto formazione e lavoro (SFL)", nelle more dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle modalità operative dei PUC nell'ambito dell'Assegno di inclusione (ADI) e del SFL previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis del DL 48/2023, si rappresenta quanto segue.

Si informa che con [decreto direttoriale del 4 settembre 2023, n. 272](#) le coperture assicurative per la partecipazione ai Progetti utili alla collettività sono state estese ai beneficiari Rdc che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che aderiscano volontariamente ai PUC per un periodo massimo di sei mesi e ai beneficiari del Supporto formazione lavoro che partecipino volontariamente ai PUC nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Più nel dettaglio il citato decreto dispone che è possibile applicare il Premio speciale unitario giornaliero

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti di Utili alla Collettività (PUC), ai sensi dell'articolo 2 della Determina del Presidente dell'Inail 3 gennaio 2020, n. 3 (approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020) alle categorie di seguito indicate:

- a) le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi;
- b) i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Si evidenzia al riguardo che l'estensione della platea dei beneficiari della polizza assicurativa Inail è attuata in virtù delle previsioni contenute nella Determina Inail n. 3/2020 che tra i soggetti assicurati include *“le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà, così come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.

Si precisa, inoltre, che il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori Inail per i beneficiari Rdc che partecipano ai Progetti utili alla collettività è a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione *“Inclusione 2014-2020”* per l'attuazione dell'operazione *“PUC INAIL”*, considerata la possibilità, a valere sulle stesse risorse, di sostenere i costi assicurativi Inail relativi alla ridefinizione della platea dei soggetti assicurati a fronte delle modifiche normative che hanno comportato una riduzione della durata del Rdc e dunque di estenderli anche alle persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi, nonché per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

### ***Indicazioni operative ai Responsabili PUC della piattaforma GePI***

Con riferimento al caso in cui nei PUC siano state coinvolte persone a cui l'erogazione del beneficio Rdc è terminata o ne è prossima la scadenza si ricorda che gli obblighi connessi alla fruizione del Rdc cessano con il termine di erogazione della misura. L'obbligo di partecipazione ai PUC è limitato al periodo di fruizione del Rdc,

trascorso il quale l'adesione potrebbe essere solo volontaria. Tuttavia, per orientamento consolidato gli interventi e le attività previste nei Patti possono proseguire oltre la durata del beneficio economico.

Al riguardo, per i casi in cui non si vogliono sospendere le attività dei PUC che siano state avviate, sarà comunque possibile far partecipare ai PUC su base volontaria i beneficiari Rdc che hanno cessato di percepire il beneficio. In tale ipotesi la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni e le malattie professionali potrà operare in favore degli ex beneficiari Rdc coinvolti su base volontaria nei PUC in virtù del DD 272 del 4 settembre 2023.

L'attivazione e rendicontazione delle polizze Inail per gli ex beneficiari Rdc che partecipano ai PUC dovrà avvenire esclusivamente tramite GePI e l'assegnazione ai Progetti utili alla collettività potrà avvenire su GePI o su MyAnpal come previsto per i beneficiari del reddito di cittadinanza, mentre la gestione dei PUC sulla piattaforma GePI è curata dal responsabile dei PUC.

Si evidenzia che il Responsabile PUC è l'utente che si occupa del caricamento dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e del completamento del processo di gestione dei beneficiari assegnati ai progetti, sulla base delle indicazioni fornite dai case manager e dai referenti dei Centri per l'impiego.

In particolare, con riferimento alle posizioni degli ex beneficiari Rdc che partecipano ai PUC su base volontaria si raccomanda di indicare ove non presente la data di inizio attività di ogni beneficiario che intenda proseguire volontariamente, al fine di non interrompere la sua partecipazione ai PUC al termine del beneficio.

Con riferimento ai beneficiari Rdc che partecipano ai PUC e che al termine il beneficio intendano accedere al Supporto formazione e lavoro, il responsabile PUC avrà cura di aggiornare su GEPI data inizio attività e data fine attività. Al riguardo, nelle more dell'adozione del DM previsto dall'art. 6, comma 5 bis del DL 48/2023, si ricorda che la registrazione aggiornata su GePI di una partecipazione attiva ai PUC agevola i beneficiari SFL nell'accedere alla indennità di partecipazione prevista dalla misura. Pertanto, si ribadisce la rilevanza dell'aggiornamento della data fine attività su GePI per gli ex beneficiari Rdc che accedano al SFL essendo il contributo economico previsto dalla misura strettamente correlato allo svolgimento di attività di qualificazione e formazione, compresa la partecipazione ai Progetti utili alla collettività.

Per la misura SFL l'effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie per l'erogazione del beneficio. Pertanto, si chiede a tutti i responsabili PUC di:

- 1) monitorare costantemente i progetti in scadenza e ove necessario di procedere alla proroga;
- 2) verificare tutte le assegnazioni di beneficiari ai PUC al fine di chiudere le posizioni di coloro che non stanno più aderendo ai progetti;
- 3) chiudere le posizioni dei beneficiari il cui progetto è già giunto a scadenza;
- 4) valutare le posizioni di tutti coloro che stanno aderendo a progetti la cui data di fine progetto è prossimo alla scadenza ed eventualmente di chiuderne le posizioni.

Nelle more del nuovo decreto sui PUC i richiedenti della misura SFL con e senza una associazione attivata sul progetto durante una precedente domanda RDC non potranno essere sanzionati con provvedimento di decadenza (che comporta l'impossibilità di richiedere la misura se non sono decorsi sei mesi) per:

- Rifiuto di adesione al PUC
- Mancata partecipazione per più di 24h o abbandono.

Tuttavia, in tali casistiche dovrà essere comunicata la chiusura dell'attività PUC e verrà pertanto sospesa l'erogazione della indennità. La disciplina più dettagliata del regime sanzionatorio sarà introdotta a regime, a seguito della emanazione del citato decreto attuativo. Pertanto, resta ferma la rilevanza delle attività dei responsabili PUC tenuti tempestivamente ad aggiornare la posizione dell'interessato sul PUC per indicare la data di fine attività e relativa validità della polizza Inail che interrompendo la attiva partecipazione al PUC, sospende l'erogazione del beneficio SFL.

Giova ribadire che la partecipazione o la mancata partecipazione ai PUC dei beneficiari SFL dovrà essere gestita tramite gli eventi di inizio e fine attività su GePI che vengono comunicati tempestivamente ad INPS per garantire la continuità del beneficio SFL.

All'arrivo di una nuova domanda SFL la piattaforma GePI dovrà verificare la presenza di una associazione al PUC in corso di validità proveniente da una precedente domanda RDC. L'associazione al progetto nell'ambito della misura SFL verrà comunicata al SIISL solo dopo che il Responsabile PUC ne avrà confermato la validità.

A tal fine nella schermata di gestione dei beneficiari del progetto PUC comparirà l'icona per informare l'operatore dell'azione necessaria che potrà essere espletata tramite il pulsante «aggiorna posizione». Un apposito indicatore mostrerà al responsabile PUC il numero dei beneficiari da confermare.



Per maggiori e più dettagliate utili informazioni si invita a consultare la sezione novità della piattaforma GePI.

Un cordiale saluto

IL DIRETTORE GENERALE  
Paolo Onelli

*Siglato  
le Dirigenti  
Cristina Berliri/Carla Antonucci  
It/ac*